

Contatto e-mail:
braconi.renato@outlook.it

A. Renato Braconi

Università di Macerata - Giurisprudenza

GUIDA NORMATIVA DISC-JOCKEY e MUSICISTA DIRITTO d'AUTORE, SOGGETTO S.I.A.E. e LICENZA DJ S.I.A.E. DISCIPLINA FISCALE, TRIBUTARIA e PREVIDENZIALE MODELLI FISCALI e CONTRATTUALI

LEGGE 633/'41 SUL DIRITTO D'AUTORE (riflessi sulle attività in esame) – SOGGETTO S.I.A.E. – PERMESSI S.I.A.E. – COPIA PRIVATA e COPIA LAVORO – SANZIONI PENALI – LICENZA DJ S.I.A.E. – LICENZA S.C.F. – LICEITÀ MIXAGGIO – FATTURA (SOGETTI I.V.A.) e RICEVUTA (OPERAZIONI FUORI CAMPO I.V.A.) – IRAP – IRPEF – CONTRIBUTI e AGIBILITÀ EX ENPALS (I.N.P.S.) – MODELLI FATTURA e RICEVUTA – MODELLI CONTRATTUALI

“Non ho conosciuto il peccato, se non per la legge”

Paolo di Tarso

giu./2020

© Tutti i diritti sono riservati.

Ai sensi della normativa sul diritto d'autore (L. 633/'41), s'intende proibita qualsiasi utilizzazione, totale o parziale, dei contenuti del presente documento, ivi inclusa la riproduzione, diffusione e distribuzione dei contenuti stessi, mediante qualunque supporto o rete di comunicazione, anche telematica, senza previa autorizzazione scritta da parte dell'Autore.

Si precisa che, laddove nel testo compare il termine DJ, si fa, comunque, riferimento alla categoria di musicista, nella quale il DJ si iscrive, salvo che sia diversamente specificato.

Si precisa che, laddove nel testo compaiono espressioni quali "salvo consenso dell'autore", "condizioni di licenza" e simili, si fa riferimento al complesso di disposizioni predisposte dall'autore di un'opera dell'ingegno, che vengono accettate nel momento in cui si acquista o si utilizza l'opera stessa e che disciplinano le facoltà d'uso, e le relative modalità di esercizio, consentite all'acquirente o utilizzatore. Comportamenti difformi da quanto prescritto da tali disposizioni costituiscono violazioni della normativa sul diritto d'autore e della disciplina contrattuale, con conseguente responsabilità penale e civile.

LICENZA DJ S.I.A.E.

Premessa

Premettendo che i file audio scaricati illecitamente da internet non sono suscettibili di sanatoria mediante la licenza DJ S.I.A.E. e che tale condotta costituisce reato (174-ter l.d.a.), al pari dell'utilizzo di software musicali pirata (art. 171-bis L. 248/2000), tale licenza è uno strumento contrattuale approntato dalla Società Italiana degli autori e degli editori (ente pubblico economico, a base associativa, preposto alla protezione ed intermediazione del diritto d'autore) in accordo con le associazioni di categoria, tra cui l'Associazione Nazionale Deejay (AssoDeeJay), al fine di consentire ai DJ di effettuare le esecuzioni pubbliche, anziché mediante supporti originali, attraverso la masterizzazione in copia (c.d. copia lavoro) della propria compilation, composta da tracce di altri autori (si tratta, in pratica, di un escamotage, in quanto la legge vigente non consente ai DJ, salvo consenso dell'autore, di eseguire in pubblico musica posseduta legalmente, attraverso dispositivi informatici in cui è stata riprodotta). Per comprendere appieno il ruolo di questo contratto, è indispensabile svolgere una trattazione mirata del diritto d'autore in materia di composizioni musicali e della disciplina riguardante la S.I.A.E.

Ai sensi dell'art. 12 l.d.a., l'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l'esercizio dei diritti esclusivi indicati nei relativi articoli. La prima pubblicazione s'intende effettuata con la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione.

DIRITTI ESCLUSIVI

(l'esercizio di uno di essi non esclude l'esercizio esclusivo di ciascuno degli altri diritti. Essi hanno per oggetto l'opera nel suo insieme ed in ciascuna delle sue parti)

- Il **diritto esclusivo di riprodurre** ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell'opera musicale, in qualunque modo o forma, come la fonografia (termine, meno comune dell'equivalente fonoregistrazione, per indicare la tecnica di registrazione e riproduzione dei suoni) ed ogni altro procedimento di riproduzione (riproduzione in forma grafica, ossia, lo spartito musicale. Il diritto d'autore tutela sia le composizioni musicali trascritte graficamente -spartito musicale- sia quelle eseguite senza annotazione) [art. 13].
- Il **diritto esclusivo di trascrivere** ha per oggetto l'uso dei mezzi atti a trasformare l'opera orale in opera scritta o riprodotta con uno dei mezzi sopra indicati. La differenza tra riproduzione e

trascrizione consiste in ciò: la riproduzione si risolve nella creazione di copie in cui l'opera risulta nella stessa forma originaria (da audio originale ad audio copiato); la trascrizione si risolve nella rigenerazione dell'opera orale (voce o, comunque, audio) con caratteri espressivi diversi da quelli originari (es: da voce/audio a spartito musicale oppure a registrazione fonografica) [art. 14].

- Il **diritto esclusivo di eseguire in pubblico** ha per oggetto la esecuzione, comunque effettuata, sia gratuitamente sia a pagamento, dell'opera musicale dinanzi ad un pubblico. Non è considerata pubblica la esecuzione dell'opera entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convivito, della scuola o dell'istituto di ricovero, purché non effettuata a scopo di lucro [art. 15].
- Il **diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo o senza filo** dell'opera musicale ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radiodiffusione, la televisione ed altri mezzi analoghi, e comprende la comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo, nonché quella codificata con condizioni di accesso particolari; comprende altresì la messa disposizione del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. Tale diritto non si esaurisce con alcun atto di comunicazione al pubblico, ivi compresi gli atti di messa a disposizione del pubblico [art. 16].
- Il **diritto esclusivo di distribuzione** ha per oggetto la messa in commercio o in circolazione, o comunque a disposizione, del pubblico, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolo, dell'originale dell'opera musicale o degli esemplari di essa e comprende, altresì, il diritto esclusivo di introdurre nel territorio degli Stati della Comunità europea, a fini di distribuzione, le riproduzioni fatte negli stati extracomunitari. Il diritto di distribuzione dell'originale o di copie dell'opera non si esaurisce nella Comunità europea, se non nel caso in cui la prima vendita o il primo atto di trasferimento della proprietà nella Comunità sia effettuato dal titolare del diritto o con il suo consenso; l'esaurimento del diritto di distribuzione non si verifica in caso di messa a disposizione del pubblico di opere in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, anche nel caso in cui sia consentita la realizzazione di copie dell'opera e in caso di consegna gratuita di esemplari delle opere, effettuata o consentita dal titolare a fini promozionali, ovvero di insegnamento o di ricerca scientifica (non costituendo questo esercizio del diritto esclusivo di distribuzione) [art. 17].
- Il **diritto esclusivo di elaborare** comprende tutte le forme di modificazione, di elaborazione e di trasformazione dell'opera musicale (traduzioni in altra lingua, trasformazioni da una in altra forma artistica, modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, adattamenti, riduzioni, compendi, variazioni non costituenti opera originale) [art. 18].
- Il **diritto esclusivo di noleggiare** ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere musicali, fatta per un periodo limitato di tempo ed ai fini del conseguimento di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto ed il **diritto esclusivo di dare in prestito** ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere musicali, fatta da istituzioni aperte al pubblico, per un periodo di tempo limitato, a fini diversi da quelli di noleggio. L'autore ha il potere esclusivo di autorizzare il noleggio o il prestito da parte di terzi. I suddetti diritti e poteri non si esauriscono con la vendita o con la distribuzione in qualsiasi forma degli originali, di copie o di supporti delle opere [art. 18-bis].

Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di

opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.

TRASMISSIONE INTER VIVOS DEI DIRITTI DI UTILIZZAZIONE

I diritti di utilizzazione spettanti agli autori delle opere dell'ingegno, nonché i diritti connessi aventi carattere patrimoniale, **possono essere acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi e forme consentiti dalla legge** [art. 107].

La cessione di uno o più esemplari dell'opera non importa, salvo patto contrario, la trasmissione dei diritti di utilizzazione [art. 109].

La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto [art. 110]

Si ritiene che l'art. 119, ancorché dettato specificatamente per il contratto di edizione per le stampe, sia applicabile a qualsiasi atto di disposizione dei diritti di utilizzazione economica. Tale articolo prevede che:

- il contratto può avere per oggetto tutti i diritti di utilizzazione e che, salvo patto contrario, si presume che siano stati trasferiti i diritti esclusivi;
- non possono essere compresi i futuri diritti eventualmente attribuiti da leggi posteriori, che comportino una protezione del diritto di autore più larga nel suo contenuto o di maggiore durata (divieto di cessione dei diritti futuri);
- salvo pattuizione espressa, l'alienazione non si estende ai diritti di utilizzazione dipendenti dalle eventuali elaborazioni di cui l'opera è suscettibile, compresi gli adattamenti alla radiodiffusione ed alla registrazione su apparecchi meccanici, infatti,
- l'alienazione di uno o più diritti di utilizzazione non implica, salvo patto contrario, il trasferimento di altri diritti che non siano necessariamente dipendenti dal diritto trasferito, anche se compresi nella stessa categoria di facoltà esclusive;
- è nullo il contratto che abbia per oggetto tutte le opere o categorie di opere che l'autore possa creare, senza limite di tempo.

CONTRATTO DI ESECUZIONE

In caso di contratto con il quale l'autore concede la facoltà di eseguire in pubblico una composizione musicale (salvo patto contrario, facoltà non esclusiva e non trasferibile ad altri), il concessionario è obbligato a rappresentare l'opera senza apportarvi aggiunte, tagli o variazioni non consentite dall'autore, e previo annuncio al pubblico, nelle forme d'uso, del titolo dell'opera, del nome dell'autore e del nome dell'eventuale traduttore o riduttore (art. 141 e rinvii -art. 138, etc.- l.d.a.).

EDITORE E PRODUTTORE FONOGRAFICO (DISCOGRAFICO)

L'editore musicale è l'imprenditore che edita (pubblica) l'opera musicale e fa in modo che l'opera abbia la maggiore divulgazione possibile: di norma è una Società a cui gli autori (della musica e/o del testo) cedono i diritti di utilizzazione economica di una o più opere musicali. Partendo dal presupposto che la proprietà morale resta sempre all'autore, sono ceduti all'editore

i diritti di sfruttamento dell'opera: quelli di pubblicazione (su disco o in digitale), di riproduzione, di esecuzione, di elaborazione, etc.

L'editore ha bisogno di pubblicare l'opera per esercitarne i diritti, e per questo interviene la figura del discografico o produttore fonografico, cioè colui che materialmente produce il disco, interfacciandosi con gli interpreti, che possono essere o meno gli autori delle opere che verranno inserite sul prodotto discografico.

Il produttore di fonogrammi è la persona fisica o giuridica che assume l'iniziativa e la responsabilità della prima fissazione dei suoni provenienti da una interpretazione o esecuzione o di altri suoni o di rappresentazioni di suoni. È considerato come luogo della produzione quello nel quale avviene la diretta registrazione originale [art. 78].

Salvi i diritti spettanti all'autore, il produttore di fonogrammi ha il diritto esclusivo di:

- **autorizzare la riproduzione** diretta o indiretta, temporanea o permanente, **dei suoi fonogrammi (sostanzialmente, disco fonografico)** in qualunque modo o forma, in tutto o in parte e con qualsiasi processo di duplicazione;
- **autorizzare la distribuzione degli esemplari dei suoi fonogrammi**. Il diritto esclusivo di distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunità europea, se non nel caso di prima vendita del supporto contenente il fonogramma effettuata o consentita dal produttore in uno Stato membro;
- **autorizzare il noleggio ed il prestito degli esemplari dei suoi fonogrammi**. Tale diritto non si esaurisce con la vendita o con la distribuzione in qualsiasi forma degli esemplari;
- **autorizzare la messa a disposizione del pubblico dei suoi fonogrammi in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente**. Tale diritto non si esaurisce con alcun atto di messa a disposizione del pubblico. [art. 72]

Al produttore non è riconosciuto un diritto esclusivo di comunicazione al pubblico, ma il diritto ad un compenso **per le utilizzazioni proprie di tale diritto** (dell'autore e dell'eventuale licenziatario).

L'art. 73 prevede infatti che il produttore di fonogrammi, nonché gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto l'interpretazione o l'esecuzione fissata o riprodotta nei fonogrammi, indipendentemente dai diritti di distribuzione, noleggio e prestito loro spettanti, hanno diritto ad un compenso per l'utilizzazione a scopo di lucro dei fonogrammi a mezzo della cinematografia, della diffusione radiofonica e televisiva, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi. L'esercizio di tale diritto spetta al produttore, il quale ripartisce il compenso con gli artisti interpreti o esecutori interessati. Tale diritto a compenso spetta anche quando l'utilizzazione è effettuata a scopo non di lucro [art. 73-bis].

IL SOGGETTO S.I.A.E.

la Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) gestisce diritti d'autore o diritti connessi ai diritti d'autore per conto di più di un titolare di tali diritti, a vantaggio collettivo di questi [art. 2 D.Lgs. 35/2017]. I titolari dei diritti **possono affidare alla S.I.A.E. la gestione dei loro diritti, delle relative categorie o dei tipi di opere e degli altri materiali protetti** per i territori da essi indicati [art.

4 c. 2 D.Lgs. 35/2017]. La S.I.A.E. agisce nell'interesse dei titolari dei diritti da essi rappresentati, senza imporre loro alcun obbligo che non sia oggettivamente necessario alla protezione dei loro diritti e interessi o alla gestione efficace di questi ultimi [art. 4 c. 1 D.Lgs. 35/2017].

Art. 180 l.d.a.

1. L'attività di intermediario, comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate, è riservata in via esclusiva alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) ed agli altri organismi di gestione collettiva di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.
2. Tale attività è esercitata per effettuare:
 - a) la concessione, per conto e nell'interesse degli aventi diritto, di licenze e autorizzazioni per l'utilizzazione economica di opere tutelate;
 - b) la percezione dei proventi derivanti da dette licenze ed autorizzazioni;
 - c) la ripartizione dei proventi medesimi tra gli aventi diritto.
3. L'attività della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) si esercita altresì secondo le norme stabilite dal regolamento in quei paesi stranieri nei quali essa ha una rappresentanza organizzata.
4. La suddetta esclusività di poteri non pregiudica la facoltà spettante all'autore, ai suoi successori o agli aventi causa, di esercitare direttamente i diritti loro riconosciuti da questa legge.

Resta in ogni caso salvo il diritto dei titolari dei diritti di concedere licenze per l'uso non commerciale di diritti, categorie di diritti o tipi di opere e altri materiali protetti di loro scelta [art. 4 c. 5 D.Lgs. 35/2017].

Si evidenzia che, nelle condizioni di licenza S.I.A.E. (ovvero, le condizioni contrattuali applicabili all'iscrizione a S.I.A.E. effettuata dal titolare dell'opera musicale), nella sezione "Diritti tutelati e facoltà dell'avente diritto", viene specificato che l'iscrizione a S.I.A.E. comporta il conferimento alla stessa del mandato per l'intermediazione in via esclusiva del repertorio tutelato dalle Sezioni per cui sia stata presentata domanda per le categorie di diritti previste dall'art. 3 del Regolamento Generale, e per i territori per i quali vigono accordi di reciproca rappresentanza fra S.I.A.E. e altre società di collecting. È facoltà dell'associato/mandante limitare anche successivamente all'atto di iscrizione le categorie di diritti e/o i territori per i quali è richiesta la tutela. È possibile limitare i diritti tutelati e/o i territori per i quali è richiesta la tutela anche in fase di iscrizione a S.I.A.E.; in tal caso la limitazione ha effetto dal giorno stesso di inizio tutela.

L'art. 3 comma 1 del Regolamento generale della S.I.A.E. così dispone: "Il mandato viene conferito alla Sezione Musica per i tipi di opere di cui all'art. 8 dello Statuto¹ e per le seguenti categorie di diritti tutelati:

- diritto di pubblica esecuzione, compresa la pubblica esecuzione cinematografica e quella realizzata con qualsiasi altro procedimento tecnico di riproduzione;

¹ Sono considerate appartenenti alla Sezione Musica i seguenti tipi di opere: composizioni sinfoniche e composizioni musicali di vario genere, compresi i relativi eventuali testi letterari; composizioni musicali, con o senza parole, inserite nell'opera cinematografica o assimilata; brani staccati di opere liriche, di balletti, di oratori, di operette, di riviste e di opere analoghe.

- **diritto di comunicazione al pubblico**, su filo o senza filo, mediante diffusione radiotelevisiva o con qualsiasi altro mezzo effettuata, nonché la ricezione nei pubblici esercizi a mezzo di apparecchi riceventi delle opere diffuse in radio e televisione. Sono compresi nel diritto di comunicazione al pubblico: la comunicazione al pubblico via satellite, la ritrasmissione via cavo, la comunicazione al pubblico in forma codificata, la comunicazione al pubblico di programmi radiotelevisivi in ambiente on line realizzata in simultanea e senza modifiche o integrazioni, i diritti di registrazione e di esecuzione per finalità di carattere tecnico e funzionale alla comunicazione al pubblico di programmi radiotelevisivi;
- **diritto di comunicazione al pubblico attraverso reti telematiche e di telefonia mobile o analoghe**, per utilizzazioni non interattive o lineari ivi inclusi i diritti di registrazione per finalità di carattere tecnico e funzionale alla comunicazione;
- **diritto di registrazione, riproduzione e messa a disposizione del pubblico in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente** mediante trasmissioni non lineari o interattive comunque effettuate, ivi inclusi i diritti di registrazione per carattere tecnico e funzionale alla comunicazione;
- **diritti relativi alla registrazione su qualunque supporto riproduttore di suoni, voci o immagini, alla riproduzione e alla distribuzione degli esemplari dell'opera;**
- **diritti relativi al noleggio e al prestito degli esemplari dell'opera** fissata su qualunque supporto riproduttore di suoni, voci e immagini;
- **diritti di sfruttamento che in futuro deriveranno dallo sviluppo tecnico o da una modifica della legislazione**".

Si ripete che il mandato non pregiudica la facoltà spettante all'autore, ai suoi successori o agli aventi causa, di esercitare direttamente i diritti loro riconosciuti da questa legge [art. 180 c. 4 l.d.a.] e che resta in ogni caso salvo il diritto dei titolari dei diritti di concedere licenze per l'uso non commerciale di diritti, categorie di diritti o tipi di opere e altri materiali protetti di loro scelta [art. 4 c. 5 D.Lgs. 35/2017]; le modalità per l'esercizio di tale ultimo diritto sono disciplinate nel Regolamento Generale S.I.A.E.

Quindi, dalla normativa e dalle condizioni contrattuali sopra esposte, si desume che la S.I.A.E., relativamente alle composizioni musicali registrate presso il proprio repertorio, esercita, in via esclusiva, attività di intermediazione, sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione, al fine di:

- concedere, per conto e nell'interesse degli aventi diritto, licenze e autorizzazioni per l'utilizzazione economica di opere tutelate;
- percepire i proventi derivanti da dette licenze ed autorizzazioni;
- ripartire i proventi medesimi tra gli aventi diritto.

Ferma restando la possibilità, per il titolare dei diritti d'autore, di limitare, all'atto di iscrizione a S.I.A.E. o successivamente, le categorie di diritti e/o i territori per i quali è richiesta la tutela.

Questo, in pratica, significa che, con l'iscrizione alla S.I.A.E., l'autore della composizione musicale, salva la possibilità di limitare i diritti e/o i territori per i quali è richiesta la tutela, autorizza la stessa a porre in essere tutta una serie di comportamenti, costituenti esercizio dei diritti d'autore, sotto forma, essenzialmente, di concessione, per conto e nell'interesse degli aventi diritto, di licenze

e autorizzazioni per l'utilizzazione economica di opere tutelate e conseguente percezione dei proventi derivanti da dette licenze ed autorizzazioni.

L'organizzatore ed il coorganizzatore di un evento², dunque, affinché possa lecitamente far eseguire in pubblico da un DJ una o più composizioni musicali tutelate dalla Sezione Musica di S.I.A.E., deve ottenere il permesso dalla S.I.A.E. (Permesso spettacoli e trattenimenti). Sono esclusi i casi di licenza diretta per uso non commerciale rilasciata dagli aventi diritto delle opere nei limiti indicati nella relativa licenza³.

Organizzatore e coorganizzatore sono obbligati in solido al pagamento dei compensi per diritto d'autore, i diritti amministrativi di procedura e la relativa I.V.A. di fattura, nonché gli altri importi eventualmente dovuti (quote associative, quote assicurative, etc.), all'Ufficio S.I.A.E. territorialmente competente. Compete all'organizzatore l'obbligo di comunicare a S.I.A.E. nominativi, generalità e recapiti di eventuali coorganizzatori. Saranno dovuti, inoltre, nel caso in cui la musica non fosse dal vivo, ma registrata, i compensi per i diritti spettanti ai produttori dei supporti fonografici ed agli artisti interpreti o esecutori dei brani (per musica registrata viene intesa sia la diffusione tramite cd, dvd, etc. sia quella diffusa mediante l'attività di un disc jockey).

Nel caso di eventi gratuiti (senza alcun introito di qualsiasi tipo) nessuna garanzia è dovuta. Per gli eventi non gratuiti di cui all'art. 4 lett. b), a garanzia del pagamento degli importi dovuti, l'organizzatore deve costituire un adeguato deposito pecuniario presso l'Ufficio S.I.A.E. territorialmente competente, commisurato al presumibile importo dei diritti dovuti e della relativa I.V.A. di fattura. In caso di mancato pagamento, anche parziale, la garanzia potrà essere immediatamente attivata fino a concorrenza del dovuto, in misura proporzionata ai rispettivi importi.

Per le manifestazioni gratuite, il pagamento del compenso è dovuto anticipatamente, al momento del rilascio del permesso. Per gli eventi non gratuiti, l'organizzatore corrisponderà quanto dovuto, entro i termini indicati alla voce "Scadenza dei pagamenti" delle Condizioni Particolari del permesso rilasciato. I termini di pagamento per ogni tipologia di spettacolo o intrattenimento sono pubblicati nel sito www.siae.it.

Nel caso di annullamento dell'evento, l'organizzatore deve darne comunicazione via e-mail, all'indirizzo di posta elettronica dell'Ufficio S.I.A.E. che ha rilasciato il permesso, indicato nelle Condizioni Particolari, non meno di 12 ore prima dell'inizio programmato dell'evento. Nessun rimborso verrà concesso per comunicazioni di annullamento pervenute nelle 12 ore antecedenti. Nei casi in cui l'evento non abbia luogo per cause di forza maggiore verificatesi a meno di 12 ore dall'inizio dell'evento, l'organizzatore, con le modalità di comunicazione di cui al precedente

² L'organizzatore è la persona fisica o giuridica che organizza l'evento nel corso del quale avranno luogo le utilizzazioni delle composizioni musicali; il coorganizzatore è il soggetto percettore di proventi collegati funzionalmente alla realizzazione dell'evento.

³ Sono altresì esclusi dal permesso i diritti di cui agli articoli 12, 13, 14, 15 c. 2, 16, 16-bis, 17, 18, 18-bis e 61 della L. 633/41 (diritti di registrazione, distribuzione, noleggio, etc.), nonché, nel caso in cui la musica non fosse dal vivo ma registrata, i diritti spettanti ai produttori di supporti fonografici, nonché agli artisti interpreti ed esecutori (per musica registrata viene intesa sia la diffusione tramite cd, dvd, etc. sia quella diffusa mediante l'attività di un disc jockey). Per le utilizzazioni escluse dal permesso, gli interessati dovranno preventivamente richiedere apposite licenze.

capoverso, potrà presentare, entro e non oltre il 5° giorno successivo a quello in cui era previsto lo svolgimento dell'evento, una richiesta di rimborso corredata di un'apposita dichiarazione rilasciata dalle autorità locali. Non sono considerate cause di forza maggiore quelle strettamente legate ad aspetti organizzativi dell'evento, ovvero alla possibile mancata o insufficiente partecipazione di pubblico.

Qualora l'organizzatore intenda modificare giorno e/o orario dell'evento, modalità di esecuzione dello stesso, prezzi lordi di ingresso e/o delle consumazioni, nonché ogni altro elemento che determini una variazione delle Condizioni Particolari, dovrà darne comunicazione scritta a S.I.A.E., preventiva rispetto all'inizio dell'evento. La comunicazione potrà essere inviata via e-mail all'indirizzo indicato nelle Condizioni Particolari, comunque non meno di 12 ore prima dell'inizio programmato dell'evento indicato nel permesso.

Nel caso in cui l'organizzatore intenda utilizzare, nell'ambito del medesimo evento per il quale viene richiesto il permesso, anche opere interamente non appartenenti al repertorio S.I.A.E., per le quali abbia ottenuto apposita autorizzazione direttamente dagli aventi diritto o da altro Organismo di Gestione Collettiva operante in Italia, dovrà darne preventiva comunicazione scritta a S.I.A.E. e, comunque, entro e non oltre il momento del rilascio del permesso, producendo copia delle relative licenze. In mancanza di tali documenti, S.I.A.E. incasserà l'intero compenso previsto. Le previsioni di cui sopra relative alle utilizzazioni di repertorio non amministrato da S.I.A.E. non si applicano alle seguenti utilizzazioni musicali: a) quelle per le quali non è prevista la compilazione del Programma Musicale; b) quelle in abbonamento; c) le feste private; d) gli eventi aziendali, quando l'accesso non sia rivolto ad un pubblico indistinto; e) gli eventi organizzati da circoli o associazioni nella propria sede sociale (o in locali messi gratuitamente a disposizione) e riservati esclusivamente ai soci e loro invitati. Non rientrano in tale esclusione i circoli che hanno sottoscritto intese con S.I.A.E. che garantiscono la possibilità di controlli in forma riservata sul repertorio eseguito nel corso dell'evento.

Per le opere appartenenti alla Sezione Musica, deve essere compilato il Programma Musicale, contenente l'elenco delle opere eseguite nel corso dell'evento oggetto del permesso. La compilazione del programma musicale può essere effettuata in modalità cartacea o digitale. L'organizzatore deve compilare preventivamente i programmi musicali nelle parti a lui riservate, indicando il numero del permesso e l'ufficio S.I.A.E. che lo ha rilasciato, utilizzando gli appositi moduli che dovranno essere ritirati presso l'ufficio S.I.A.E. competente per territorio ovvero utilizzando il servizio online "MioBorderó", disponibile sul sito www.siae.it. Il DJ è tenuto a riportare sul programma musicale, prima delle esecuzioni o immediatamente dopo, le opere effettivamente eseguite, indicando, per ciascun brano musicale, il nome del compositore, il titolo della composizione e, ove richiesto dal modello, il minutaggio relativo alle esecuzioni e il nome dell'editore. La compilazione del programma musicale deve avvenire, utilizzando inchiostro nero o blu scuro. Per i brani musicali di pubblico dominio elaborati, dovrà essere indicato il nome dell'elaboratore, seguito da quello del compositore originale. Le caselle delle composizioni dovranno essere compilate seguendo l'ordine cronologico delle opere eseguite. Il programma musicale dovrà essere sempre sottoscritto dal DJ e dai componenti del complesso, ove aderenti a S.I.A.E. In caso di utilizzo della modalità digitale per la compilazione e riconsegna del programma musicale, dovranno essere seguite le istruzioni indicate negli appositi manuali presenti sul sito S.I.A.E. www.siae.it. Il programma musicale, debitamente compilato in formato cartaceo o digitale, dovrà pervenire a

S.I.A.E. al più tardi entro il 90° giorno dall'evento, come previsto dall'art. 23 del D.Lgs. 35/2017, a cura dell'organizzatore.

Per quanto riguarda le feste private, ossia, i trattenimenti gratuiti a carattere privato (matrimoni, battesimi, cresime, compleanni, feste di laurea e altri analoghi festeggiamenti) offerti da persone fisiche in luoghi diversi dalla propria abitazione e riservati ai propri invitati, anche in tal caso, qualora venissero utilizzate opere amministrare dalla Sezione Musica di S.I.A.E., sarà necessario il permesso (Permesso feste private) e dovranno essere pagati i compensi per diritto d'autore e accessori (diritti amministrativi di procedura, eventuali diritti connessi e IVA di fattura). Saranno dovuti, inoltre, nel caso in cui la musica non fosse dal vivo, ma registrata, i compensi per i diritti spettanti ai produttori dei supporti fonografici ed agli artisti interpreti o esecutori dei brani (per musica registrata viene intesa sia la diffusione tramite cd, dvd, etc. sia quella diffusa mediante l'attività di un disc jockey). Il permesso può essere richiesto dall'organizzatore, recandosi presso l'ufficio S.I.A.E. competente oppure in modalità digitale, tramite il sito www.siae.it. La compilazione del programma musicale può essere, invece, effettuata esclusivamente in modalità digitale, da parte dell'organizzatore, in collaborazione col DJ, mediante il servizio online "MioBorderó" disponibile sul sito www.siae.it. Osservando le istruzioni contenute negli appositi manuali presenti sul sito.

L'organizzatore è tenuto ad assicurarsi che i predetti adempimenti vengano eseguiti al fine di non incorrere nelle penali previste dal permesso, fatta salva ogni eventuale azione civile e penale di responsabilità. Del pari, il DJ deve osservare le prescrizioni a lui imposte, onde evitare di incorrere nelle previste sanzioni penali e connesse responsabilità civili.

LA COPIA PRIVATA

Al fine di tutelare autori, produttori di fonogrammi, produttori originali di opere audiovisive e produttori di videogrammi dal fenomeno della riproduzione audio-video per uso privato, è stato scelto dal legislatore italiano un meccanismo che prevede da una parte un diritto al compenso a favore dei titolari dei diritti (71-septies e 71-octies), e dall'altra la liceità della riproduzione per uso privato (71-sexies).

Art. 71-sexies (riproduzione privata ad uso personale)

- 1. È consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater.**
2. La riproduzione di cui al comma 1 non può essere effettuata da terzi. La prestazione di servizi finalizzata a consentire la riproduzione di fonogrammi e videogrammi da parte di persona fisica per uso personale costituisce attività di riproduzione soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 13, 72, 78-bis, 79 e 80.
- 3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle opere o ai materiali protetti messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente (ipotesi 1°), quando l'opera (scaricata e, dunque, in possesso -ipotesi 2°-) è protetta dalle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater (ad esempio, blocco masterizzazione) ovvero quando l'accesso è consentito sulla base di accordi contrattuali (ad**

esempio, opere musicali alle quali si ha accesso via web previa sottoscrizione di un abbonamento -ipotesi 3°-).

4. **Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, i titolari dei diritti (esclusa l'ipotesi -1°- della messa a disposizione del pubblico) sono tenuti a consentire che, nonostante l'applicazione delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater (sostanzialmente, parifica l'accesso su base contrattuale ad una misura tecnologica di protezione), la persona fisica che abbia acquisito il possesso legittimo (ipotesi 2°) di esemplari dell'opera o del materiale protetto, ovvero vi abbia avuto accesso legittimo (ipotesi 3°), possa effettuare una copia privata, anche solo analogica, per uso personale, a condizione che tale possibilità non sia in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e non arrechi ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti.**

Relativamente al comma 4, ritengo che, laddove l'opera legittimamente acquistata e posseduta sia stata riprodotta, attraverso il download, sul dispositivo informatico da cui si naviga, tale riproduzione non sia idonea ad esaurire la facoltà prevista da tale disposizione, essendo questa finalizzata anche a consentire all'acquirente di gestire, ancorché a fini privati, l'opera ottenuta in relazione alla propria attività artistica; in altri termini, chi acquista online una traccia audio e la scarica sul dispositivo di navigazione, ha comunque diritto di replicare, per una sola volta e per fini privati (esclusivamente personali, senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali), su di un qualsiasi supporto, la traccia stessa, in modo da poterla impiegare nella maniera ritenuta più idonea, a seconda del tipo di strumentazione adottata.

Art. 102-quater (misure tecnologiche di protezione)

1. I titolari di diritti d'autore e di diritti connessi nonché del diritto di cui all'art. 102-bis, comma 3, possono apporre sulle opere o sui materiali protetti misure tecnologiche di protezione efficaci che comprendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti.
2. Le misure tecnologiche di protezione sono considerate efficaci nel caso in cui l'uso dell'opera o del materiale protetto sia controllato dai titolari tramite l'applicazione di un dispositivo di accesso o di un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell'opera o del materiale protetto, ovvero sia limitato mediante un meccanismo di controllo delle copie che realizzi l'obiettivo di protezione.

Terminata questa sintetica esposizione della normativa sul diritto d'autore relativo alle opere musicali, si può affermare che, sulla base di tale disciplina, un DJ potrebbe riprodurre una sola o più copie (a seconda dei casi) della traccia che ha legittimamente acquistato e farne un uso privato, ossia, esclusivamente personale, senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, mentre non gli sarebbe consentito, in mancanza di un espresso consenso del venditore e dell'autore,

- riprodurre molteplici copie dell'opera originale per uso esclusivamente personale, laddove sia messa a disposizione del pubblico, sia dotata di misure di protezione oppure sia accessibile previo contratto;
- apportare all'opera modificazioni o aggiunte di qualsiasi natura;
- utilizzare le copie consentite dalla legge o autorizzate dall'autore per fini non esclusivamente personali;

- **eseguire in pubblico l'opera originale, la copia (consentita o autorizzata) o la rielaborazione (autorizzata); neppure il caricamento del file audio sul web sarebbe consentito.**

La problematica risiede proprio in tale ultimo vincolo, ovverosia, stando a questa interpretazione (sostenuta dalle associazioni di categoria rappresentative dei titolari dei diritti d'autore e dei diritti connessi, sulla base degli artt. 15 e 71-sexies l.d.a.), **il DJ non potrebbe, sostanzialmente, esplicitare la propria attività, qualora intendesse utilizzare tracce altrui riprodotte lecitamente su dispositivi informatici (copiate), se non nei limiti del proprio ufficio personale, senza la presenza di un pubblico, senza scopo di lucro, senza fini direttamente o indirettamente commerciali e senza diffondere online l'opera musicale, ancorché rielaborata (essendo vietate, salvo consenso, sia la rielaborazione sia la diffusione), salvo che ciò sia consentito dal venditore e dall'autore.**

N.B. Si evidenzia che il nucleo centrale della questione è costituito dalla esecuzione in pubblico da parte del DJ di composizioni musicali riprodotte su propri supporti vergini, PC, USB flash drive, hard disk, memorie digitali, potendo, invece, essere eseguite, legittimamente, composizioni musicali, utilizzando i supporti originali (così come acquistati) o i supporti sui quali sono state scaricate, sempreché ciò sia consentito dalle condizioni di licenza del venditore e dell'autore (il venditore deve autorizzare la pubblica esecuzione e deve a sua volta avere ottenuto l'autorizzazione dell'autore a consentirne un uso pubblico) oppure il brano sia registrato presso la S.I.A.E. o altro organismo di gestione collettiva: la presenza del brano nel repertorio S.I.A.E., o di altro ente assimilato ai sensi dell'art. 180 l.d.a. e del D.Lgs. 35/2017, fa sì che sia lecito eseguirlo in pubblico su supporto originale, senza bisogno di specifico consenso da parte dell'autore, poiché, come visto in precedenza, tali enti, in virtù del contratto stipulato con quest'ultimo (iscrizione), assumono la gestione dei diritti d'autore -salve eventuali esclusioni-, specialmente, di quelli concernenti la concessione di licenze e di autorizzazioni per le utilizzazioni economiche, con la conseguenza che, attraverso l'ottenimento del permesso ed il versamento all'ente dei compensi di diritto d'autore da parte di chi organizza l'evento a cui si partecipa come DJ, sostanzialmente, è consentito a quest'ultimo eseguire in pubblico, sui supporti originali, le tracce tutelate (il mancato pagamento comporta la responsabilità del solo organizzatore, non anche del DJ). Non necessariamente gli artisti registrano i propri brani nel repertorio S.I.A.E., esistendo repertori di altri enti di gestione, pertanto, a seconda dei casi, le richieste di permesso di esecuzione in pubblico ed i pagamenti dovranno essere effettuati nei confronti dell'ente competente. Oltre alla S.I.A.E. e agli altri enti che si occupano dei diritti d'autore connessi alle composizioni musicali, la S.C.F. gestisce e tutela i diritti connessi alla registrazione discografica (c.d. registrazione master)^{4 5}. Riassumendo, il DJ:

- 1. può riprodurre molteplici copie della traccia legalmente acquistata su propri dispositivi informatici, ad eccezione dei casi in cui sia messa a disposizione del pubblico (nessuna copia),**

⁴ La S.I.A.E. gestisce e tutela i diritti connessi alla composizione musicale (musica e/o testo), sia nel caso venga eseguita dal vivo, sia nel caso venga riprodotta su disco. Tali diritti sono da corrispondere all'autore della composizione e all'editore del brano. La S.C.F., invece, gestisce e tutela i diritti connessi alla registrazione discografica (cioè all'incisione su supporto dell'opera musicale). Tali diritti sono da corrispondere al produttore della registrazione e all'artista che ha prestato la propria interpretazione all'incisione.

⁵ I Dj, per utilizzare legalmente, nell'ambito della propria attività non esclusivamente personale, il catalogo musicale tutelato dalla S.C.F., sia da una copia sia dal supporto originale, sono tenuti a sottoscrivere anche la licenza S.C.F., funzionale alla corresponsione dei compensi spettanti al produttore proprietario della registrazione master e agli artisti interpreti ed esecutori.

- sia dotata di misure di protezione (una sola copia) oppure sia accessibile previo contratto (usa sola copia); l'eccezione può essere superata dal consenso dell'autore;
2. tali copie riprodotte, salvo consenso dell'autore, possono essere utilizzate solo per un uso privato, ossia, esclusivamente personale, senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, pertanto, non può arbitrariamente impiegarle per esecuzioni in pubblico, ancorché rese gratuitamente (esulando, comunque, dall'uso personale);
 3. può eseguire in pubblico una composizione musicale, utilizzando i supporti originali o delle copie, purché, in entrambi i casi, ciò sia consentito dalle condizioni di licenza predisposte dal venditore e dall'autore (il venditore deve autorizzare la pubblica esecuzione e deve a sua volta avere ottenuto l'autorizzazione dell'autore a consentirne un uso pubblico);
 4. può eseguire in pubblico una composizione musicale, utilizzando i soli supporti originali, purché essa sia registrata presso il repertorio S.I.A.E. o di altro ente assimilato e l'autore non abbia escluso dalla gestione e tutela da parte dell'ente tale diritto, salvi i permessi ed i compensi per i diritti d'autore che debbono essere, rispettivamente, ottenuti e pagati dall'organizzatore dell'evento (quest'ultimo requisito e le connesse responsabilità non riguardano il DJ). Sarebbe, inoltre, necessaria la licenza S.C.F. per le tracce registrate presso il relativo repertorio;
 5. può, indipendentemente dal consenso dell'autore, eseguire la composizione musicale entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o dell'istituto di ricovero, purché non effettuata a scopo di lucro;
 6. non può, senza il consenso dell'autore, apportare modificazioni di qualsiasi genere alla traccia;
 7. non può in alcun modo, senza il consenso dell'autore, comunicare o diffondere la traccia acquistata, né in copia né in originale.

SANZIONI PENALI

Ferma l'esposizione al risarcimento dei danni arrecati ai diritti d'autore, il rischio maggiore è rappresentato dagli artt. 171 e 171-ter l.d.a., che prevedono fattispecie di reato, collegate ad una serie di ipotesi di violazione della disciplina civilistica sul diritto d'autore, severamente punite.

ART. 171

1. Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter **è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:**

a) **riproduce**, trascrive, recita in pubblico, diffonde, **vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui** o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;

a-bis) **mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;**

b) rappresenta, **esegue** o recita in pubblico **o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte**, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od **una composizione musicale**. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;

c) **compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;**

d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;

e) *(soppresso)*

f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

1-bis. Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

2. La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

ART. 171-ter

1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Rispetto all'ipotesi di reato di esecuzione in pubblico di composizioni musicali altrui riprodotte su supporti informatici (copie lavoro), vi è, tuttavia, una giurisprudenza, che esclude la punibilità del fatto, non ravvisando lo scopo di lucro nella copia ad uso lavoro del DJ (principio non affermato, comunque, dalla Corte di Cassazione. Presupposto imprescindibile, in ogni caso, è il possesso legittimo da parte del DJ dell'originale (le ipotesi sono diverse: acquisto del supporto o del file, produzioni proprie, promo gratuiti ricevuti da etichette discografiche, etc.).

Nel dettaglio, il Tribunale di Napoli - Sezione distaccata di Ischia, in composizione monocratica nella persona del Giudice Dott. Angelo Di Salvo, con la sentenza n. 729/'08 ha assolto un DJ scoperto dalla Guardia di Finanza mentre suonava CD privi del bollino SIAE, ma in possesso degli originali, perché il fatto non sussiste. Si legge nella sentenza: "Ed invero, l'uso -da parte del deejay- della c.d. copia di lavoro, cioè, di una copia (priva del contrassegno S.I.A.E.) contenente i

singoli brani musicali che egli dovrà riprodurre nel corso della serata, realizzata direttamente dal CD originale o dal disco in vinile originale in suo possesso, ha natura personale, in quanto il supporto stesso non viene realizzato dal deejay per fini di lucro ovvero per la cessione a terzi: tale duplicazione -peraltro- non è abusiva (con conseguente esclusione anche del reato di cui all'art. 171 l.d.a.), in quanto è consentita dal combinato disposto degli artt. 71-sexies e 71-septies della legge 633/41, i quali autorizzano proprio la realizzazione della copia privata sui supporti di memorizzazione (cd, hard disk, nastri, ecc.) in virtù del legittimo possesso o accesso all'opera dell'ingegno, effettuato attraverso il pagamento anticipato di un compenso sui supporti in questione (71-septies); compenso che, come noto, è stato previsto proprio per remunerare gli aventi diritto, anche in previsione dell'eventuale realizzazione di una copia privata e, quindi di una copia autorizzata. È noto, peraltro, che, sia il CD originale sia il disco in vinile originale contengono, oltre ai brani musicali che il deejay, nell'ambito della propria programmazione, ha previsto di diffondere nella serata, anche altri brani musicali estranei alla programmazione del deejay nell'ambito della serata; con la conseguenza che, per evidenti motivi organizzativi di carattere personale, in base alle proprie esigenze, ciascun deejay potrà legittimamente realizzare la propria copia di lavoro, contenente i singoli brani musicali (per i quali ha già corrisposto il pagamento dei diritti di autore, mediante l'acquisto della copia originale del CD o del disco in vinile), registrandoli nella sequenza che egli ha preventivamente programmato, non certo per fini di lucro, ovvero per vulnerare la norma sul diritto di autore, bensì per offrire agli utenti un servizio professionale e di qualità".

Questa interpretazione della norma sul diritto d'autore è di importanza vitale per l'attività del DJ: le associazioni dei DJ sostengono che il fine di lucro deve essere direttamente collegato all'attività di riproduzione degli originali, ovvero il DJ, per essere dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 171-ter l.d.a., deve guadagnare direttamente dalla duplicazione, la quale deve essere, peraltro, effettuata in modo abusivo, ossia, in modo contrario alla legge, cosa che non avviene, essendo consentita dall'art. 71-sexies: in altri termini, sostengono che il DJ che duplica CD per la serata, senza vendere tali duplicazioni, pone in essere un uso personale della copia, perché la personalità di tale uso deve essere considerata in stretta connessione con la professionalità e il DJ, per professione, deve duplicare alcuni CD, e che la copia a tal fine generata non può considerarsi abusiva, in quanto la riproduzione è ammessa dall'art. 71-sexies.

PROSIEGUO SU LICENZA DJ S.I.A.E.

Al di là dell'interpretazione su esposta, il rischio sussiste, pertanto, allo stato attuale della normativa, lacunosa e scarsamente tutelatrice della professione del DJ, conviene stipulare una licenza DJ S.I.A.E., attraverso la quale, sostanzialmente, si rendono le copie lavoro legittime, o meglio, si rende l'attività del DJ meglio garantita sul piano dei controlli (situazione intermedia tra la legalità e l'illegalità). **Tale licenza, in altri termini, autorizza l'utilizzo pubblico di tracce musicali, acquistate legalmente in un negozio o anche sulla rete (su CD, vinili o qualsiasi altro supporto), copiate, riversate e rippate su di un supporto diverso (supporti vergini, PC, USB flash drive, hard disk, memorie digitali). Secondo quanto dichiara la S.I.A.E., le copie generate in questo modo, destinate all'utilizzazione in pubblico, non rientrano nella definizione di "copia privata" contenuta nell'articolo 71-sexies della legge n. 633/41, che consente la "sola riproduzione privata ad uso esclusivamente personale purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali", bensì nella definizione di "copie lavoro", e come tali devono essere autorizzate dai**

titolari dei diritti, e quindi da S.I.A.E. per conto degli autori e degli editori dei brani musicali riprodotti (da aggiungere, purché le tracce siano registrate nel repertorio S.I.A.E.).

Giova ripetere che le tracce musicali acquistate e registrate nel repertorio S.I.A.E. possono essere utilizzate anche in assenza di Licenza DJ S.I.A.E., alla sola condizione che siano eseguite dallo stesso supporto originale (cd o vinile) o dallo stesso supporto sul quale sono state scaricate, quindi, non trasferite, ad esempio, dal pc ad una chiave USB, bensì utilizzate dal pc stesso, dalla stessa pendrive o schedina di memoria SD di download, sempreché la facoltà di esecuzione in pubblico sia ammessa dal venditore e dall'autore della traccia (tale condizione andrà accertata sulla base delle condizioni di licenza fornite dal venditore e dall'autore).

Si anticipa che la licenza, sebbene pagata, potrebbe essere dichiarata comunque illegale in caso di ispezione. Il motivo sta nel fatto che, ottenuto la licenza dal sito della S.I.A.E., è obbligatorio caricare almeno 100 brani nel database, produrre e stampare il documento da presentare in caso di richiesta agli ispettori dell'Ente o alla Guardia di Finanza.

La licenza sarà indispensabile anche per chi utilizza le basi musicali registrate per i concertini o il karaoke.

La Licenza per Deejay rilasciata da SIAE:

- Non riguarda i diritti d'autore che devono essere versati da chi organizza lo spettacolo/serata/evento a cui partecipi come deejay, ma solo quelli derivanti dalla registrazione delle copie lavoro (art. 13 e 61 legge n. 633/1941).
- Non riguarda i diritti connessi al diritto d'autore (articoli 72 e successivi della legge n. 633/1941), come quelli che spettano al produttore originale proprietario della registrazione master o agli artisti interpreti ed esecutori.
- Consente al deejay di riversare fino a 2.500/6.000 copie lavoro, a seconda della fascia di compenso scelta.
- È valida per 365 giorni dal giorno del pagamento.
- Può essere utilizzata solamente dopo aver dichiarato le copie lavoro e aver generato l'Attestato di Licenza, documento che attesta la legittimità delle copie lavoro e deve essere esibito in caso di controlli.

Sono previste due fasce di compenso, in proporzione alla quantità di copie lavoro che prevedi di realizzare in un anno:

1. fino a 2.500 copie lavoro: € 200,00 + I.V.A.
2. da 2.501 a 6.000 copie lavoro: € 400,00 + I.V.A.

Per entrambe le fasce di compenso sono dovuti i diritti di segreteria (€ 10,00 + I.V.A.).

Oltre alla licenza DJ S.I.A.E., come anticipato, affinché il DJ possa lecitamente effettuare delle copie a fini non esclusivamente personali (copie lavoro) di brani registrati presso la S.C.F., è necessario sottoscrivere la licenza S.C.F., funzionale alla corresponsione dei compensi spettanti al produttore proprietario della registrazione master e agli artisti interpreti ed esecutori. Tale licenza è necessaria anche quando i brani tutelati dalla S.C.F. vengono eseguiti in pubblico dal supporto originale.

RIFLESSIONI SULL'ATTIVITÀ DI MIXAGGIO

Ora, per quanto riguarda l'attività del DJ tecnicamente intesa, si pone un problema, consistendo, sostanzialmente, nel mixaggio (o remix), procedimento mediante il quale vari suoni di due o più registrazioni o all'uopo creati vengono fusi insieme in un unico supporto (di regola, digitale) e/o mediante il quale si effettuano aggiunte, rimozioni o altre modificazioni di una o più parti di una composizione musicale. Si tratta di un'attività creativa, essendo frutto di espressioni artistiche, che si risolve in una modificazione della composizione musicale e, dunque, in una sua rielaborazione, operazione questa, che compete, esclusivamente, all'autore, salva sua autorizzazione, a prescindere dalla circostanza che sia fatta a fini esclusivamente personali (art. 18 l.d.a.) o a fini commerciali, in conseguenza di un contratto di esecuzione (141 e rinvii -art. 138, etc.- l.d.a.). Per risolvere la questione, le vie interpretative si riducono a tre:

1. La S.I.A.E., a seguito della stipulazione con l'autore del contratto di intermediazione nella gestione e tutela dei diritti (iscrizione), acquisisce il potere di autorizzare, mediante il permesso di esecuzione ed il programma musicale, l'organizzatore ed il DJ, rispettivamente, a far eseguire e ad eseguire la composizione musicale con modificazioni, con conseguente riscossione dei compensi per diritto d'autore.
2. La rielaborazione effettuata dal DJ costituisce una duplicazione lavoro (copia lavoro) e in quanto tale condizionata dal possesso della licenza DJ S.I.A.E.
3. La rielaborazione da parte del DJ può essere autorizzata soltanto dall'autore della composizione musicale, indipendentemente dal fatto che questa sia registrata o meno nel repertorio S.I.A.E.

(1) Relativamente alla prima interpretazione, un elemento che parrebbe confermare tale assunto è rilevabile nel permesso S.I.A.E. per spettacoli e trattenimenti, laddove, al punto 11 (opere amministrate dalla Sezioni Lirica e DOR), viene stabilito che, per le opere drammatiche e letterarie, all'organizzatore è fatto divieto di procedere a modificazioni dell'opera, potendosi da ciò desumere che, non essendo una disposizione contrattuale analoga prevista per le opere affidate alla Sezione Musica, una siffatta rielaborazione sia per esse consentita. A mio avviso, tuttavia, una interpretazione di questo tipo finirebbe, sostanzialmente, per snaturare uno dei fondamentali diritti d'autore, quello all'integrità dell'opera, che verrebbe senz'altro compromesso, qualora venissero apportate mutilazioni, aggiunte o modificazioni di altro tipo, in assenza di un'autorizzazione dell'autore in tal senso, non potendosi pensare che la S.I.A.E., quale appunto ente di tutela delle opere affidate alla sua gestione, possa autorizzarne autonomamente, in conseguenza del rapporto contrattuale intercorrente con l'autore, una variazione e, dunque, una trasformazione dell'oggetto del diritto d'autore (oltretutto irreversibile rispetto al momento di esecuzione: in occasione di una sua esecuzione non privata, verrebbe violato il diritto dell'autore a che l'opera così modificata, su autorizzazione o meno, non sia attribuita alla sua persona, che, invece, accadrebbe per effetto delle indicazioni da apporre al programma musicale -borderó-). Sarebbe, dunque, imprescindibile il consenso dell'autore, in aggiunta al Permesso S.I.A.E. (quest'ultimo da ottenere da parte dell'organizzatore). Tale conclusione risulta confermata dall'art. 3 c. 1 (già esaminato) del Regolamento generale S.I.A.E., laddove tra le categorie di diritti d'autore tutelati per le quali è conferito il mandato alla S.I.A.E. dall'autore, tramite l'iscrizione, non figura il diritto di elaborazione di cui all'art. 18 l.d.a., nonché dalle dichiarazioni della stessa S.I.A.E. comparenti sul proprio sito internet, secondo cui:

“qualsiasi modificazione o trasformazione di un'opera, nel senso di apportare alla stessa cambiamenti che, pur lasciando inalterato il senso originale, ne cambino la struttura o la forma, deve

essere autorizzata dall'autore dell'opera. È questo il contenuto del diritto di elaborazione (art. 18 l.d.a.), che ha ad oggetto, in particolare, le traduzioni, le trasformazioni dell'opera in un'altra forma letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscano un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni e i compendi. L'opera che risulta dall'elaborazione o dalla modifica dell'opera originaria è detta "opera derivata" ed è oggetto di tutela da parte del diritto d'autore se ha essa stessa carattere creativo (art. 4 l.d.a.), senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria. È di competenza esclusiva dell'autore anche il diritto di pubblicare le sue opere in raccolta".

(2) La seconda soluzione potrebbe essere più plausibile, potendosi ritenere che, attraverso la rielaborazione, che si aggiunge o va a sovrascrivere la composizione musicale originaria, il DJ finisca per generare una copia lavoro, con conseguente necessità di ottenere la licenza DJ S.I.A.E. (sempreché ne faccia un uso non esclusivamente personale ex art. 71-sexies l.d.a.). Siffatta licenza, tuttavia, a mio avviso, ancorché considerabile indispensabile, non vale a sanare una violazione del diritto d'autore non autorizzata dal titolare dell'opera, costituendo la copia ammessa dalla legge (privata -art. 71-sexies l.d.a.-, non privata -licenza DJ S.I.A.E.-) una mera riproduzione del contenuto, non certo una rielaborazione dello stesso⁶; non a caso, gli artt. 13 e 18 l.d.a. considerano l'attività di riprodurre e quella di elaborare due distinti diritti esclusivi d'autore. Sarebbe, dunque, anche secondo tale impostazione, indispensabile il consenso dell'autore, in aggiunta alla licenza DJ e al Permesso S.I.A.E. (quest'ultimo da ottenere da parte dell'organizzatore).

(3) A questo punto, la terza interpretazione parrebbe obbligata, con la conseguenza che, affinché un DJ, che apporta elaborazioni alle composizioni musicali acquistate, possa effettivamente e completamente considerarsi in regola con la normativa vigente, dovrà munirsi dell'autorizzazione dell'autore, per la modificazione della brano, dell'autorizzazione del proprietario della registrazione (di regola, il discografico), per la manipolazione della registrazione (salvo che il brano sia rieseguito dal DJ e registrato su di un altro supporto, ai fini del remix), della licenza DJ S.I.A.E., per la duplicazione o la sovrascrittura conseguente al remix ed il suo utilizzo a fini non esclusivamente personali, nonché il Permesso S.I.A.E. (quest'ultimo da ottenere da parte dell'organizzatore). L'autorizzazione dell'autore e quella del discografico vanno ricercate nelle condizioni di licenza messe a disposizione del pubblico nella confezione del prodotto, presso il negozio fisico o online oppure nelle sedi o siti internet ufficiali; in mancanza di siffatte informazioni, l'autorizzazione dovrà essere richiesta ai titolari dei diritti, mediante i canali ordinari di comunicazione. A quanto detto va aggiunto che, per utilizzare legalmente, nell'ambito della propria attività non esclusivamente personale, il catalogo musicale tutelato dalla S.C.F., sia da una copia sia dal supporto originale, i DJ sono tenuti a sottoscrivere la licenza S.C.F., funzionale alla corresponsione dei compensi spettanti al produttore proprietario della registrazione master e agli artisti interpreti ed esecutori.

Va, inoltre, tenuto presente che, oltre alle condizioni di licenza dell'autore e del discografico, esistono le condizioni generali di contratto di compravendita, ossia, le condizioni di licenza predisposte dal venditore, al fine di disciplinare l'utilizzo consentito dei propri prodotti, con la conseguenza che, se l'autore di un brano, sul proprio sito internet, autorizza l'utilizzazione dello stesso a fini commerciali, mentre il venditore del supporto su cui è registrato il brano specifica nelle condizioni di acquisto che è fatto divieto di qualsiasi utilizzo a fini commerciali dei propri prodotti, il

⁶ La S.I.A.E., nella descrizione della funzione della licenza DJ, fa riferimento al concetto di "riversare musica dai supporti originali su altri supporti", senz'altro non interpretabile nel senso di trasfusione e modificazione del contenuto musicale; l'attività di rielaborazione, pertanto, non è in alcun modo presa in considerazione né può ritenersi sottintesa.

DJ dovrà osservare tale divieto, pena la responsabilità civile per la violazione della disciplina contrattuale.

DISCIPLINA DI DETTAGLIO DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI, TRIBUTARI, PREVIDENZIALI E DELL'AGIBILITÀ EX ENPALS DEL LAVORATORE AUTONOMO ESERCENTE ATTIVITÀ MUSICALE

Un DJ, quando si esibisce in un locale, discoteca, sagra, e ovunque sia presente un'attività di lucro (ingresso a pagamento, bar, chiosco o qualunque esso sia), oltre a dover utilizzare esclusivamente materiale (cd, vinili, mp3 ecc.) originale o regolarizzato tramite iscrizione al servizio denominato "Dj On Line", deve assolvere determinati adempimenti di natura fiscale, tributaria e previdenziale.

Le modalità attraverso le quali tale adempimento può avvenire sono, principalmente, le seguenti:

- si emette al committente, in qualità di lavoratore autonomo, una fattura ovvero una ricevuta per prestazione occasionale con ritenuta d'acconto;
- si stipula con il committente un contratto di prestazione occasionale ex art. 54-bis D.l. n. 50/2017, con conseguente erogazione del compenso direttamente da parte dell'INPS mediante il c.d. voucher PrestO;
- si viene assunti dall'impresa (pubblico esercizio, etc.) come dipendente, la quale provvederà alla regolarizzazione contributiva e all'assolvimento degli adempimenti fiscali;
- si diviene soci di una cooperativa dello spettacolo, la quale vi assume come dipendente e provvederà alla regolarizzazione contributiva e all'assolvimento degli adempimenti fiscali anche nei confronti dei committenti.

Nel prosieguo, verrà esaminata solamente l'ipotesi del lavoratore autonomo.

Il **lavoratore autonomo esercente attività musicale** [1] rappresenta, normalmente, la figura del musicista che presta la propria opera all'interno di uno spettacolo (come solista o in gruppo), organizzando l'attività autonomamente, senza vincolo di subordinazione e senza direzione di terzi: si tratta di una tipologia di lavoratore in proprio individuata e regolamentata dalla Legge finanziaria 2004 e da successivi decreti del Ministero del lavoro e circolari ENPALS [2]. In questa specifica categoria non rientrano i disc-jockey lavoratori autonomi, in quanto appartenenti al diverso gruppo di cui al n. 2) dell'art. 3, c. 1, D.lgs. C.P.S. 708/1947. Ferma tale distinzione normativa, quanto di seguito esposto si applica ad entrambe le figure, salvo sia diversamente specificato.

Generalmente il musicista autonomo ha l'obbligo di apertura della Partita Iva e di iscrizione alla Gestione Ex ENPALS, quest'ultima per il versamento dei contributi previdenziali, ma vi sono dei casi in cui l'attività è considerata occasionale e gli obblighi non sussistono, come in seguito si vedrà.

Musicisti autonomi e IVA

Il musicista che non abbia optato per un regime fiscale agevolato è soggetto all'IVA, alla pari di qualsiasi altro lavoratore autonomo (liquidazioni periodiche, dichiarazione annuale, etc.).

Vi sono delle particolari entrate **non soggette all'imposta**, o non soggette all'aliquota ordinaria:

- cessione, concessione, licenze dei diritti d'autore [3]: sono esenti da IVA, per il musicista ed i suoi eredi che eventualmente ricevano i proventi;
- concerti vocali e strumentali e contratti di scrittura a questi connessi: sono soggetti all'aliquota ridotta del 10%;
- esecuzioni musicali svolte dal musicista all'estero: costituiscono importi fuori campo IVA.

La **partita IVA** potrà essere aperta direttamente dall'interessato, o da un intermediario abilitato (commercialista, consulente del lavoro), utilizzando i servizi online dell'Agenzia delle Entrate.

Il **Codice Ateco** dell'attività dovrà essere:

- 900309: Altre Attività Di Creazioni Artistiche, per i compositori;
- 900109: Altre Attività Di Rappresentazioni Artistiche, per gli esecutori ed i concertisti.

In sede di **apertura della partita IVA** si potrà anche scegliere l'eventuale adesione ad un regime fiscale agevolato:

- il **regime dei nuovi minimi** [4], che comporta una tassazione sostitutiva del 5% sui guadagni (ricavi meno spese), l'esenzione da Irpef, Iva, Irap, studi di settore, e l'esenzione dalla tenuta delle scritture contabili: non si devono però superare 30.000 Euro di ricavi annui;
- il **nuovo regime forfettario** [5], che comporta una tassazione sostitutiva del 15% sui compensi ridotti da un coefficiente (pari al 78% per i liberi professionisti: considerando 1.000 Euro di compensi, si pagherà l'imposta su 780 Euro, in pratica), l'esenzione da Irpef, Iva, Irap, studi di settore, e l'esenzione dalla tenuta delle scritture contabili e delle fatture acquisti: non si devono però superare 15.000 Euro di ricavi annui.

Musicisti autonomi e IRAP

In linea di principio, nel caso in cui il lavoratore non abbia optato per un regime fiscale agevolato, quindi abbia utilizzato la **contabilità semplificata** o ordinaria, sarà soggetto all'IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) se esiste un'**autonoma organizzazione** della sua attività, tale da accrescere la sua possibilità di produrre profitti. Sul punto, tuttavia, la giurisprudenza è contrastante.

NOTE

[1] Art. 3, c. 1, n. 23-bis), D.lgs. C.P.S. 708/1947.

[2] D.M. 15 marzo 2005; ENPALS Circ. nn. 7 e 8 30/03/2006.

[3] Art.3 Co 2 n.2 DPR 633/72.

[4] D.I. 98/2011.

[5] L. 190/2014.

Partita IVA o ricevuta per prestazione occasionale

Dal punto di vista fiscale e tributario, i musicisti che suonano saltuariamente in favore di uno o più committenti possono far rientrare le loro prestazioni nella categoria delle **collaborazioni occasionali** e operare semplicemente con il loro **codice fiscale**, senza la necessità di aprire la partita

IVA. Si pensi ad esempio al titolare di un negozio, o all'impiegato, o ad uno studente, che, per hobby, la sera o nei fine settimana, suoni in qualche locale, o ad un matrimonio, oppure a una festa.

A partire dal 25 giugno 2015 (entrata in vigore del Jobs Act), si può parlare di **prestazione occasionale** in presenza dei seguenti requisiti:

- assenza di continuità o abitualità della prestazione;
- libertà nelle scelte delle modalità tecniche di esecuzione della prestazione (mancanza di coordinamento da parte del committente);
- unicità della prestazione, ossia, il musicista riceve un unico incarico, anche se l'assolvimento del medesimo richiede il compimento di una serie di atti in un certo arco temporale;
- assenza di vincoli di orario;
- compenso determinato in funzione della prestazione resa, pertanto, privo del carattere della periodicità;
- assunzione del rischio economico da parte del musicista.

Nel caso in cui il musicista presti la propria opera occasionalmente, ricorrendo i presupposti anzidetti, non sussiste, dunque, l'obbligo di apertura della Partita Iva e di conseguente rilascio di fattura. Eventuali compensi, però, dovranno essere dichiarati come **redditi diversi**. Inoltre, per tali compensi, il musicista sarà comunque tenuto ad emettere una **ricevuta o quietanza** attestante l'avvenuto pagamento della prestazione svolta, indipendentemente dallo status del committente, sulla quale andrà applicata una marca da bollo da 2 Euro per i compensi eccedenti 77,47 Euro lordi. Non esiste, infatti, un importo minimo al di sotto del quale non vi sia obbligo di emettere ricevuta. Va specificato che, nel caso in cui il musicista si trovi a svolgere una prestazione per un soggetto che può essere definito sostituto d'imposta (libero professionista, imprese individuali, società o enti vari, amministratore di condominio, etc.), i compensi percepiti sono soggetti al regime di ritenuta d'acconto, pari al 20% dell'importo lordo, che dovrà essere versata dal committente con modello F24.

La **ricevuta** deve essere intestata al committente ed indicare i seguenti **elementi**:

- dati identificativi della ricevuta (numero e data -di ricezione del compenso pattuito-);
- dati personali del musicista e del committente: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale;
- descrizione della prestazione e data di esecuzione;
- importo lordo;
- importo della ritenuta d'acconto IRPEF (20% sul compenso lordo);
- importo della ritenuta d'acconto ex ENPALS (9,19%), se non è il musicista a pagare direttamente i contributi;
- importo netto da corrispondere;
- indicazione che *“si tratta di prestazione esclusa dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 633 del 1972”*;
- marca da bollo da 2 euro (per compensi eccedenti i 77,47 euro lordi)
- data (non di ultimazione del lavoro per il committente, ma di ricezione del compenso pattuito)
- firma del musicista.

Copia di questa ricevuta dovrà essere conservata dal musicista come documentazione di quanto percepito nel corso dell'anno al fine di redigere la propria dichiarazione dei redditi, ma non vi sarà alcun obbligo di tenuta contabile in capo al medesimo.

Da un punto di vista fiscale, il **corrispettivo** percepito, in tali ipotesi, rientra, infatti, nella categoria dei “**redditi diversi**”, ovvero quelli “derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dall’assunzione di obblighi di fare, non fare, o permettere” [1].

Tali redditi concorreranno alla determinazione del reddito complessivo, con la possibilità di detrarre le spese sostenute per eseguire la prestazione, se documentate (ad esempio, l’acquisto dello strumento musicale o dei relativi accessori, il costo del viaggio se non rimborsato già dal committente, etc.).

Come in tutti i casi, tuttavia, anche in questo c’è l’eccezione, perché i lavoratori occasionali, che, nel corso di un anno solare, non abbiano superato il limite di retribuzione di 4800 euro lordi, non sono tenuti a nessuna dichiarazione dei redditi, a patto che il reddito da lavoro occasionale sia stato l’unico reddito percepito; non possono, quindi, agevolarsi con questa regola, coloro che al lavoro occasionale hanno affiancato un lavoro professionale o dipendente, che ha loro prodotto un reddito di qualunque ammontare. In ogni caso, anche se per legge il lavoratore non è obbligato a procedere con la dichiarazione, è sempre meglio che anche questi redditi vengano denunciati, per un semplice motivo: se il committente ha effettuato delle trattenute, il lavoratore può procedere col recupero solo se effettua la dichiarazione di tali redditi: facendo così, le eventuali trattenute superflue possono essere commutate in crediti di imposta a favore del lavoratore che, così, potrà usarle in suo favore per eventuali compensazioni future.

NOTE

[1] Art. 81, comma 1, lettera I, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, D.P.R. n. 917/1986.

MODELLO DI RICEVUTA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE

Ricevuta n. ____ data _____

Io sottoscritto _____, nato a _____ il _____, e residente a _____, in via _____ n° _____, CAP _____, codice fiscale _____

Dichiaro

di aver ricevuto in data odierna dal Sig. _____, con sede in _____, via _____, n° _____, CAP _____, codice fiscale/p.I.V.A. _____

_____ le somme sotto indicate a fronte di prestazione/i di lavoro autonomo occasionale: _____, eseguita/e in data _____, presso _____.

compenso lordo € _____

ritenuta d’acconto IRPEF (20% imponibile) € _____

ritenuta d’acconto contributi FPLS-INPS ex ENPALS (9,19% imponibile) € _____

marca da bollo € 2,00

compenso netto € _____

In fede _____ Data _____

Musicista autonomo: iscrizione Ex ENPALS

I musicisti che prestano la propria attività in maniera non occasionale o esercitano l'attività di DJ devono, obbligatoriamente, per quanto concerne gli obblighi previdenziali, iscriversi alla **gestione Ex ENPALS** (vedi risposta dell'ex ENPALS del 28/04/2009).

Per fare questo, dovranno prima munirsi di Pin per accedere al **portale Inps**; potranno poi compilare in modalità telematica il modello d'iscrizione, accedendo tramite il percorso: " Home, Servizi Online, Servizi Gestione Lavoratori Spettacolo e Sport (Ex ENPALS)".

Una volta completata la richiesta d'iscrizione, la Sede INPS-Ex ENPALS rilascerà una **matricola** al lavoratore autonomo: la matricola è indispensabile per richiedere il **certificato di agibilità** per gli spettacoli (di seguito esaminato), compilare la denuncia contributiva e versare, con modello F24, i contributi in maniera autonoma.

I contributi a carico dei lavoratori iscritti dopo il 31/12/1995

Per i musicisti **iscritti all'ENPALS** dal 1996, i contributi sono pari al 33%, di cui il 23,81% a carico del committente ed il 9,19% a carico del musicista, entro un massimale annuo, pari a circa 100.324 Euro.

È inoltre dovuta un'**aliquota aggiuntiva** dell'1%, a carico del lavoratore, se i compensi annui superano 46.123 Euro; qualora sia superato anche il massimale, sarà dovuto un **contributo di solidarietà** del 5% (metà a carico del committente, metà del lavoratore).

I contributi a carico dei lavoratori iscritti entro il 31/12/1995

Per i musicisti iscritti all'ENPALS prima del 1996, i contributi sono pari al 33% (con la medesima suddivisione, il 23,81% a carico del committente ed il 9,19% a carico del musicista) se non si eccede il massimale giornaliero di 731 Euro, per il 2015.

In particolare, ad ogni **fascia di retribuzione giornaliera** corrisponde un numero di giorni di contribuzione accreditati (sino a un massimo di 8 giornate). Una volta superato il numero di giornate massime nell'anno, pari a 312, per i giorni eccedenti l'aliquota contributiva si applica sul massimale di retribuzione giornaliera della prima fascia, senza aver riguardo all'effettivo ammontare giornaliero. Nella seguente tabella, le fasce di retribuzione ed i massimali relativi al 2015.

Fasce di retribuzione giornaliera		Giorni di contribuzione accreditati	Massimale di retribuzione giornaliera (imponibile)
da Euro	ad Euro		Euro
731,01	1.463,00	1	731,00
1.463,01	3.657,00	2	1.463,00

3.657,01	5.851,00	3	2.194,00
5.851,01	8.045,00	4	2.925,00
8.045,01	10.239,00	5	3.657,00
10.239,01	13.164,00	6	4.388,00
13.164,01	16.090,00	7	5.120,00
16.090,01	In poi	8	

Il contributo di solidarietà (5%) si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente il massimale imponibile relativo a ciascuna fascia, mentre l'aliquota dell'1% si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente, per l'anno 2015, l'importo di Euro **148,00** sino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo a ciascuna fascia.

Versamento dei contributi e denuncia contributiva

I contributi, sia la quota a carico del musicista (9,19%) sia quella a carico del committente (23,81%), devono essere versati dal lavoratore autonomo esercente attività musicale entro il 16 del mese successivo, tramite **modello F24**. Considerato che il 23,81% è a carico del committente, il musicista dovrà (o piuttosto, avrà l'onere di) adeguare, ossia, aumentare, l'importo lordo del compenso. Ciò, in conseguenza del comma 100 dell'art. 3 della Legge n. 350/2003, che, aggiungendo il comma 15-bis all'art. 1 del D.lgs. n. 182/1997, ha disposto che i lavoratori autonomi esercenti attività musicali di cui all'art. 3, c. 1, n. 23-bis D.lgs. 708/1947 provvedano direttamente all'adempimento degli obblighi contributivi.

Lo stesso lavoratore autonomo esercente attività musicale deve provvedere alla **denuncia contributiva INPS Ex ENPALS** entro l'ultimo giorno del mese successivo, rispetto a quando riceve il compenso, attraverso il flusso XML ovvero tramite la procedura on-line.

Si tratta, pertanto, di una eccezione alla regola generale secondo cui l'obbligo di invio delle denunce retributive e contributive e di versamento dei contributi spetta, ai sensi dell'art. 5 D.lgs. 708/1947, ai datori di lavoro e/o committenti di lavoratori subordinati o autonomi dello spettacolo, ivi inclusi i disc-jockey, non rientrando tale figura nella categoria di cui al n. 23-bis – fatta oggetto di espressa deroga –, bensì in quella di cui al n. 2 dell'art. 3 del D.lgs. 708/1947. In tali casi, verrà applicata dal datore di lavoro/committente una ritenuta d'acconto pari al 9,19% dell'importo lordo gravante sul prestatore.

Si ricorda che gli adempimenti previdenziali scadenti di giorno festivo sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.

Certificato di AGIBILITÀ EX ENPALS

Il certificato di agibilità ex ENPALS (ente incorporato all'INPS) non è altro che la regolarizzazione contributiva relativa ad una prestazione musicale in pubblico. Quando ci si esibisce in un locale bisogna essere muniti di agibilità ex ENPALS, documento che comprova che verranno versati i contributi ex ENPALS per quell'esibizione musicale (si ripete che, con la finanziaria 2008, i casi di esenzione dall'iscrizione alla gestione ex ENPALS sono previsti, esclusivamente, per i musicisti, mai per i dj). Tale documento si ottiene in due modi:

- a) il locale che vi paga con ritenuta d'acconto fa la pratica di agibilità ex ENPALS;
- b) lo stesso musicista fa la pratica di agibilità ex ENPALS.

Riassumendo, il certificato di agibilità è l'autorizzazione dell'ENPALS (ora, INPS), ai fini contributivi, ad effettuare uno spettacolo o una serie di spettacoli. A seconda dei casi, il soggetto richiedente deve essere l'impresa che ingaggia il musicista oppure lo stesso musicista autonomo. Il certificato può essere richiesto direttamente tramite il sito dell'INPS, alla sezione Servizi Gestione Lavoratori Spettacolo e Sport (Ex ENPALS).

Il certificato di agibilità non è necessario in caso di evento privato, come un piccolo compleanno a casa di un amico.

Il certificato di agibilità può essere rilasciato esclusivamente in relazione ad uno specifico evento o ad una serie di eventi, per il cui svolgimento lo stesso è richiesto. Non è, quindi, consentito il rilascio di certificati di agibilità per periodi di tempo c.d. aperti, a prescindere dalla durata più o meno ampia degli stessi. La durata del certificato di agibilità deve, pertanto, essere correlata ad un preciso periodo di programmazione documentato dal richiedente al momento della richiesta.

Il comma 1097 dell'art. 1 della Legge n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018) aveva introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2018, talune novità in merito all'istituto del certificato di agibilità. Al riguardo, mentre al primo periodo prevedeva che le imprese dello spettacolo non fossero tenute più a richiedere il certificato di agibilità qualora si avvalessero di prestazioni di lavoro subordinato, con riguardo ai rapporti di lavoro autonomo, dopo avere circoscritto l'obbligo della richiesta del certificato in questione alle sole prestazioni aventi determinate caratteristiche (*“per specifici eventi, di durata limitata nell'arco di tempo della complessiva programmazione dell'impresa, singolari e non ripetuti rispetto alle stagioni o cicli produttivi”*) di durata superiore a 30 giorni (cfr. secondo periodo), stabiliva, più in generale, che *“l'obbligo della richiesta del certificato di agibilità ricorre per le imprese dell'esercizio teatrale, [...] ogni qualvolta sia resa una prestazione da parte dei lavoratori autonomi dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal numero 1) al numero 14) del primo comma dell'articolo 3 nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento le imprese committenti”* (cfr. ultimo periodo).

Di seguito si riporta il testo normativo completo:

“1097. L'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, è sostituito dal seguente: «Art. 6. - 1. Per le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi, l'obbligo della richiesta del certificato di agibilità di cui all'articolo 10 non sussiste nei

confronti dei lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal numero 1) al numero 14) del primo comma dell'articolo 3 con contratto di lavoro subordinato qualora utilizzati nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento per i quali le medesime imprese effettuano regolari versamenti contributivi presso l'INPS. Le medesime imprese hanno l'obbligo di chiedere il rilascio del certificato di agibilità di cui all'articolo 10, per i lavoratori autonomi dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal numero 1) al numero 14) del primo comma dell'articolo 3 con contratto di prestazione d'opera di durata superiore a trenta giorni e contrattualizzati per specifici eventi, di durata limitata nell'arco di tempo della complessiva programmazione dell'impresa, singolari e non ripetuti rispetto alle stagioni o cicli produttivi. In alternativa il certificato di agibilità potrà essere richiesto dai lavoratori di cui al numero 23-bis) del primo comma dell'articolo 3, salvo l'obbligo di custodia dello stesso che è posto a carico del committente. L'obbligo della richiesta del certificato di agibilità ricorre per le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, per i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelesive e per gli impianti sportivi ogni qualvolta sia resa una prestazione da parte dei lavoratori autonomi dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal numero 1) al numero 14) del primo comma dell'articolo 3 nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento le imprese committenti.”.

La citata norma – come evidenziato dall'INPS con il [messaggio n. 1612 del 19/04/2019](#) – presentava profili di non coerenza, in quanto, da un lato, escludeva l'obbligo della richiesta del certificato di agibilità per le prestazioni di lavoro autonomo di durata non superiore a 30 giorni e/o non aventi le caratteristiche descritte al secondo periodo, dall'altro, sanciva la sussistenza di detto obbligo per qualsivoglia prestazione di lavoro di natura autonoma, a prescindere dalla durata e dalle caratteristiche.

A seguito di tali criticità emerse, il legislatore è intervenuto con l'art. 3-*quinquies*, comma 1, lett. a), del D.l. n. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 12/2019 (entrata in vigore il 13 febbraio 2019), per chiarire la disciplina vigente in materia. In particolare, la citata disposizione ha sostituito il testo dell'art. 6 del D.lgs. C.P.S. n. 708/1947, già oggetto di modifiche, come visto, da parte della Legge di bilancio 2018, disponendo quanto segue:

“1. Le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelesive e gli impianti sportivi non possono far agire nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento i lavoratori autonomi dello spettacolo, ivi compresi quelli con rapporti di collaborazione, appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'articolo 3, che non siano in possesso del certificato di agibilità. Per le prestazioni svolte dai lavoratori di cui al numero 23-bis) del primo comma dell'articolo 3 (n.d.r.: lavoratori autonomi esercenti attività musicali) il certificato di agibilità viene richiesto dai lavoratori medesimi, salvo l'obbligo di custodia dello stesso che è posto a carico del committente.

2. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 le imprese sono soggette alla sanzione amministrativa di euro 129 per ogni giornata di lavoro prestata da ciascun lavoratore autonomo”.

La norma introdotta chiarisce, sul piano formale, che le imprese di cui all'art. 6 del D.lgs. C.P.S. n. 708/1947, che si avvalgono di prestazioni di lavoro autonomo o di collaborazione rese da soggetti appartenenti alle categorie dal n. 1 al n. 14 dell'art. 3 (tra cui disc-jockey, cantanti di musica leggera,

concertisti), sono sempre obbligate a richiedere il certificato di agibilità a prescindere dalla durata temporale della prestazione (nella ricorrenza, naturalmente, dei presupposti previsti dal legislatore). In proposito, si evidenzia come, in coerenza con l'assetto della previgente regolamentazione, l'obbligo di richiedere il certificato in parola gravi sempre in capo al soggetto che effettivamente contrattualizza il rapporto di lavoro con gli artisti e tecnici, vale a dire il datore di lavoro/committente, il quale dovrà altresì provvedere alla relativa custodia. Qualora il committente non coincida con l'impresa/ente presso cui i lavoratori agiscono (titolare di un diritto di proprietà o di godimento sui locali ove viene svolta la prestazione), sarà comunque onere di tale ultimo soggetto richiedere copia del certificato e custodirlo.

Invece, per le prestazioni svolte dai "lavoratori autonomi esercenti attività musicali" di cui al n. 23-bis) dell'art. 3 del D.lgs. C.P.S. n. 708/1947 (corrispondente al n. 25 del D.M. 15 marzo 2005, di adeguamento delle categorie dei lavoratori assicurati all'Enpals), il legislatore ha continuato a prevedere che il certificato di agibilità debba essere richiesto dai lavoratori medesimi, salvo l'obbligo di custodia dello stesso che è posto a carico del committente e, qualora esso non coincida con il soggetto presso i cui locali si tiene l'esibizione, anche di quest'ultimo, che avrà, pertanto, l'onere, al pari del committente, di ottenerne una copia.

L'assenza del Certificato di Agibilità comporta per l'impresa che fa agire nei propri spazi i lavoratori autonomi, ossia, per il gestore del locale nel quale si tiene l'esibizione – tenuto ad esibirlo in sede di verifica ispettiva –, la **sanzione amministrativa** di 129 euro per ciascun artista e per ciascuna giornata di lavoro prestata.

Di contro, come già peraltro previsto espressamente dalla Legge di bilancio per il 2018, per le imprese di cui all'art. 6 del D.lgs. C.P.S. n. 708/1947 è cessato l'obbligo della richiesta del certificato di agibilità, quando le medesime impiegano soggetti con i quali intrattengono rapporti di lavoro subordinato. Ne discende che il mancato possesso del certificato di agibilità per le prestazioni di lavoro subordinato non è un comportamento sanzionabile ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. C.P.S. n. 708/1947.

Inoltre, si fa presente che il legislatore ha abrogato il comma 3 dell'art. 10 del D.lgs. C.P.S. n. 708/1947, che prevedeva, ai fini del rilascio del certificato di agibilità, per le imprese inadempienti e per le imprese di nuova costituzione, la produzione di idonea garanzia.

Esonero dal certificato di agibilità (non è ammesso per i DJ. Vedi risposta dell'ex ENPALS del 28/04/2009)

L'art. 1, comma 188, della L. 296/2006, come modificato dall'art. 39-quater della L. 222/2007 (circolare INPS 2/2008) ha previsto alcune cause di esonero dalla richiesta del certificato di agibilità, versamento del contributo e dichiarazione mensile. Tali cause di esclusione riguardano le esibizioni musicali dal vivo gratuite rese nell'ambito di:

- spettacoli,
 - manifestazioni di intrattenimento,
 - celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche,
- effettuate da:
- giovani fino a 18 anni,
 - studenti fino a 25 anni,
 - soggetti titolari di pensione di età superiore a 65 anni,

- coloro che svolgono un'attività lavorativa per la quale, nel medesimo periodo di svolgimento delle prestazioni citate, sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria ad una gestione diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo, purché la retribuzione annuale lorda complessiva percepita per tali esibizioni non superi l'importo di € 5.000.

In sostanza, il regime agevolato si rivolge a quelle persone che espletano un'attività artistica in maniera marginale e non professionale o che abbiano un'altra attività principale per la quale abbiano in essere un'altra copertura previdenziale e riguarda, esclusivamente, lo svolgimento di spettacoli/manifestazioni/celebrazioni musicali da parte di formazioni dilettantistiche o amatoriali (complessi bandistici comunali, gruppi folkloristici, gruppi parrocchiali, compagnie teatrali amatoriali/dilettantistiche, complessi corali amatoriali/dilettantistici, cortei e rappresentazioni storiche, etc.), che, essenzialmente allo scopo di divertimento e/o per tramandare tradizioni popolari e folkloristiche, a fini educativi oppure allo scopo di diffondere l'arte e la cultura, si esibiscono in pubblico gratuitamente. La manifestazione artistica deve, dunque, essere svolta a titolo gratuito, ovvero non devono esservi incassi da presenza di pubblico pagante, neppure sotto forma di rimborso spese per l'organizzazione dell'evento.

Il vantaggio consiste nell'esonero dalla richiesta di agibilità ex ENPALS, dal pagamento dei contributi previdenziali (che sono, in parte, a carico del lavoratore, in parte, a carico del committente/datore di lavoro) e dalla conseguente trasmissione della denuncia mensile (Uniemens). Tale esenzione è facoltativa e sarà onere del musicista, qualora ne voglia usufruire, produrre all'organizzatore, prima dell'evento, una certificazione (dichiarazione sostitutiva di atto notorio) attestante la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per la sua operabilità.

Il 30 gennaio 2008, l'INPS ha emanato la [circolare interpretativa n. 2/2008](#), nella quale, oltre a chiarire eventuali dubbi circa il rinnovato comma 188 della legge finanziaria 2007, esplica anche cosa occorra fare in caso di superamento della franchigia dei 5.000 euro lordi annui. Di seguito si riporta la sezione di testo relativa a tale ultimo aspetto:

«qualora si verifichi, nel corso dell'anno solare, il superamento di tale limite reddituale, i rispettivi datori di lavoro o committenti saranno tenuti, per la quota di retribuzione eccedente il predetto limite di 5.000 euro, all'adempimento degli obblighi previsti dalle norme ordinarie», nonché «che la denuncia contributiva mensile unificata dovrà essere trasmessa on le nuove procedure online, entro il giorno 25 del mese successivo a quello in cui si verifica il superamento del limite reddituale di 5.000 euro annui. Analogamente, il versamento dei contributi dovrà essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui si verifica detto superamento, tramite gli appositi modelli di pagamento».

L'esonero dall'obbligo contributivo e dal conseguente obbligo di richiedere ed esibire il certificato di agibilità Infine, è, inoltre, escluso, quando gli Enti pubblici locali o le Pro-Loce associate alla Unione Nazionale Pro Loco d'Italia, organizzino manifestazioni per fini culturali, ricreativi o educativi, rappresentazioni storiche e folkloristiche, purché gli artisti non vengano retribuiti, neppure attraverso le formazioni sociali (bande, etc.) ingaggiate per l'evento, anche se vi è presenza di pubblico pagante, nonché con riferimento ai saggi di danza o saggi di altre arti, effettuati da bambini e giovani frequentanti corsi didattici, oppure a manifestazioni organizzate a fini socio-educativi da oratori, associazioni con riconoscimento ecclesiale o comunque da associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese,

nonché da associazioni di volontariato di cui alla Legge n. 266 del 1991, da associazioni di promozione sociale di cui alla Legge n. 383 del 2000 e da cooperative sociali di cui alla Legge n. 381 del 1991, purché non si riscontri una vera e propria attività di spettacolo.

CONTRATTO CON IL COMMITTENTE

Problema diverso è quello della formalizzazione di tali rapporti, mediante appositi contratti. Non è obbligatorio, per legge, firmare un accordo scritto (già il solo accordo verbale si considera, infatti, un contratto). Ma ciò non impedisce alle parti di poter regolarizzare, per iscritto, la collaborazione con riferimento alla singola data e alla relativa prestazione, prevedendo specificamente quali caratteristiche e costi avrà l'incarico conferito al musicista.

Il relativo contratto o lettera di incarico potrà quindi specificare che si tratta di prestazione meramente occasionale, indicare i dati del committente e del musicista, l'oggetto della prestazione, il luogo di svolgimento della prestazione, il compenso e le modalità di esecuzione dell'incarico, nonché le eventuali penali nel caso in cui il committente o il musicista disdicano la data dell'evento o non sia materialmente possibile il suo svolgimento. Di seguito vengono riportati dei contratti facsimile.

La previsione di una penale garantisce maggiormente il musicista e il committente, spronandoli a fare il possibile, affinché l'evento si realizzi, pena il pagamento di una somma di denaro.

L'ammontare della penale potrà essere stabilito dalle parti in una percentuale del compenso pattuito oppure in base al disagio che l'annullamento dell'evento arreca alla controparte.

Si potrà prevedere, ad esempio, a favore del musicista, che nel caso in cui lo spettacolo venga svolto soltanto in parte a causa del maltempo, l'organizzatore si impegni al pagamento dell'intero compenso pattuito; nel caso, invece, che lo spettacolo non possa essere trasferito in una sede al chiuso e quindi, non possa essere effettuato in assoluto a causa del maltempo, l'organizzatore si impegni al pagamento del 60%; infine, nel caso di annullamento del contratto fino a 24 ore prima dello spettacolo e comunque in maniera tale da evitare all'artista il viaggio, sia prevista una penale di annullamento pari al 30% del compenso pattuito.

Si potrà, invece, stabilire, a favore del committente, che nel caso di inadempienze o ritardo da parte dell'artista, tale da causare uno slittamento del programma previsto di oltre "x" minuti, l'organizzatore sconti sulla sua fattura una penale pari al ...% del compenso pattuito.

Per quanto riguarda la S.I.A.E., normalmente, il pagamento dei diritti d'autore è a carico di chi organizza l'evento (sposi, festeggiati, organizzatori di feste danzanti, lauree, meeting, etc.). Ciò non toglie che le parti possano accordarsi diversamente; chiaramente si tratta di accordi da intraprendere personalmente e a discrezione delle parti.

MODELLO DI CONTRATTO 1

CONTRATTO DI PRESTAZIONE ARTISTICA AUTONOMA

TRA I SOTTOSCRITTI

a) Sig. _____ in nome, vece, per conto e interesse della discoteca
_____ sita in _____ a
_____ provincia di _____ di seguito denominato il
COMMITTENTE

b) Sig. _____ domiciliato a _____
Partita IVA _____ Matricola INPS _____
di seguito denominato l'ARTISTA legalmente rappresentato dal Sig. _____

SI CONVIENE

1.

Il COMMITTENTE si impegna a scritturare l'ARTISTA, in qualità di DISC-JOCKEY, per numero _____
prestazioni _____
da effettuarsi nel/i _____ giorn _____ dalle ore _____ alle ore
_____ e dalle ore _____ alle ore _____ presso la discoteca denominata
_____ sita in _____ di
proprietà/gestione del COMMITTENTE.

2.

Il COMMITTENTE verserà all'ARTISTA la somma di € _____
(_____)

3.

Nel caso che la discoteca sia all'aperto e che l'_____ serat _____ non si possa _____ tenere causa pioggia, o
per altre ragioni non dipendenti dalla volontà o per celta dell'ARTISTA, il COMMITTENTE verserà
all'ARTISTA il _____ % della somma stabilita al comma precedente.

4.

Il COMMITTENTE verserà all'ARTISTA la somma di € _____ a titolo di
acconto alla firma del presente CONTRATTO.

5.

Il COMMITTENTE verserà all'ARTISTA la somma di € _____ a saldo della
somma stabilita al comma 2) prima dell'inizio della prestazione o della prima prestazione.

6.

L'ARTISTA si esibirà in n° _____ uscite di circa _____ minuti ciascuna.

7.

L'ARTISTA si impegna a far pervenire al COMMITTENTE n° _____ locandine pubblicitarie almeno _____ giorni prima della prestazione o della prima prestazione.

8.

Per sopraggiunti impegni radiofonici, televisivi, cinematografici in Italia o all'estero dell'ARTISTA, il presente contratto sarà ritenuto nulla ad ogni effetto. L'ARTISTA si impegna a concordare un'altra scrittura alle medesime condizioni di cui al presente contratto.

9.

Il COMMITTENTE consapevole della sua natura giuridica di DATORE DI LAVORO, provvede ad ogni obbligo previsto in tema di previdenza, assicurazione e fiscale, trattenendo dalla somma stabilita al comma 2) le rivalse previste dalla legge e versando quanto di sua competenza. Il COMMITTENTE, per tanto, provvederà a regolare la propria posizione nei confronti di ENPALS e/o altri enti previdenziali ed assistenziali.

10.

Il COMMITTENTE si impegna ad adempiere ogni obbligo e formalità nei confronti dell'ufficio SIAE nonché ad ottenere le necessarie autorizzazioni dalle competenti Autorità amministrative qualora non presenti, esonerando l'ARTISTA da ogni e qualsivoglia responsabilità per il caso di omissioni e/o irregolarità.

11.

Il COMMITTENTE si impegna a far trovare sul palcoscenico, consolle o altra postazione adatta, la strumentazione tecnica e ogni altra richiesta per il corretto svolgimento della prestazione come descritta dalla "scheda tecnica" allegata al presente contratto.

12.

Il COMMITTENTE non sarà ritenuto responsabile, salvo colpa del COMMITTENTE o dei suoi dipendenti, del materiale di proprietà dell'ARTISTA durante la permanenza nella discoteca.

13.

Per eventuali "casi di forza maggiore" al di fuori di quelli già previsti nel presente contratto, la parte inadempiente pagherà a quella diligente la somma pari a quanto pattuito al comma 2). La parte diligente dichiara di rinunciare fin da ora ad ogni ulteriore richiesta di danno. Non sono da ritenersi motivi sufficienti per rescindere il presente contratto né per trattenere somme parziali le condizioni ai commi 6) e 7).

14.

Il presente contratto è esente da bollo e non è registrato. L'eventuale registrazione sarà a carico della parte che renderà necessario tale atto.

15.

L'ARTISTA non potrà esibirsi nel raggio di Km _____ almeno e _____ giorni prima della prestazione indicata nel presente contratto.

16.

Le parti dichiarano espressamente, in caso di controversia, di nominare come Foro competente quello di _____

Fatto in due copie, letto, approvato e sottoscritto, il giorno _____

Le parti dichiarano di aver preso visione e accettare quanto disposto dai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 14 e 15.

Luogo e Data _____

p. Il COMMITTENTE

p. L'ARTISTA

MODELLO DI CONTRATTO 2

CONTRATTO DI PRESTAZIONE ARTISTICA AUTONOMA GRUPPO MUSICALE

Con la presente scrittura privata, in data _____:

il Sig. _____ nato a _____ il _____, C.F.: _____,
residente in _____, via _____, in qualità di rappresentante del gruppo musicale
" _____", di seguito denominato "Gruppo";

e

il Sig. _____ nato a _____ il _____, C.F.: _____,
residente in _____, via _____, di seguito denominato "Committente"

convengono quanto segue:

Art. 1 – Oggetto: Il Gruppo si impegna, su incarico del committente, a svolgere la propria prestazione musicale in data _____, in occasione del ricevimento nuziale che si terrà presso il locale _____ sito in _____ via _____;

La suddetta prestazione musicale avverrà nei luoghi indicati per la durata di _____ ore;

Art. 2 – Programma musicale: Il repertorio musicale è scelto dal committente e comunicato al gruppo al momento della sottoscrizione della presente scrittura. Eventuali variazioni del repertorio dovranno essere comunicate al gruppo almeno tre giorni prima della data dell'esibizione musicale;

oppure

Il repertorio musicale è scelto insindacabilmente dal gruppo, potendo il committente solo segnalare brani di preferenza.

Art. 3 – Prezzo e modalità di pagamento: Il prezzo della prestazione musicale è pari ad euro _____ da versarsi nella seguente modalità (contanti / bonifico / assegno, ecc.) _____ al termine dell'esibizione del gruppo o comunque non oltre tre giorni dalla stessa;

Art. 4 – Diritti S.I.A.E.: I diritti S.I.A.E. sono a carico del committente che dovrà versarli entro il giorno precedente alla data dell'esibizione musicale.

Art. 5 – Recesso e caparra penitenziale: Ciascuna parte può recedere dal presente accordo dando all'altra un congruo preavviso. A titolo di corrispettivo della facoltà di recesso, il committente versa la somma di euro _____ al sig. _____, rappresentante del Gruppo, che ne rilascia quietanza ai

fini fiscali. Tale somma sarà trattenuta dal sig. _____ qualora il committente eserciti la facoltà di recesso.

Qualora, invece, la facoltà di recesso sarà esercitata dal gruppo, questi dovrà restituire al committente, contemporaneamente alla comunicazione del recesso, il doppio della somma ricevuta.

Art. 6 – Esclusione di responsabilità: L'impossibilità sopravvenuta di svolgere la prestazione pattuita, sia essa imputabile al committente o al gruppo o a caso fortuito o a forza maggiore, non dà diritto ad entrambe le parti di chiedere il risarcimento del danno.

Luogo e data _____

Firma del committente

Firma del Gruppo
